



COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

P.zza Marconi, 1
CAP 28010

Tel. (0322) 998103

Fax (0322) 998206

P. I.: 00452150030



Prot. 3485

Ameno, li

13 LUG 2018

ORDINANZA N° 22

OGGETTO : ORDINANZA PER TAGLIO PIANTE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA E CONFINANTI CON LE STRADE CORRENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Considerato che è stata constatata la presenza di alberi e di arbusti lungo le strade pubbliche con rami sporgenti sulla sede stradale che possono compromettere la visibilità, in caso di eventi meteorologici estremi, causando possibili interruzioni della circolazione stradale dovute a sradicamenti o cadute di piante sulle strade;

Tenuto conto che :

- a) ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada – D.L.vo n° 285/1992 e s.m.i. – “I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le piantagioni e le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglia di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”;
- b) ai sensi dell'art. 31 del Codice della Strada – D. L.vo n° 285/1992 e s.m.i. – “ i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali delle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale , ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorranza, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi”;

Visto l'art. 7 del Regolamento per la Tutela dell'Ambiente Urbano e Rurale il quale recita che “..i proprietari/conduuttori dei fondi hanno l’obbligo di regolare le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere o danneggiare le strade; tagliare i rami delle piante site nelle vicinanze di linee aeree o che protendano pericolosamente verso la sede stradale; di segnalare all’Autorità Comunale la presenza di piante che possono provocare situazioni di pericolo; di assicurare l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari dei muri prospicienti le aree pubbliche;



COMUNE DI AMENO

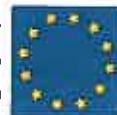
PROVINCIA DI NOVARA

P.zza Marconi, 1
CAP 28010

Tel. (0322) 998103

Fax (0322) 998206

P. I.: 00452150030



Preso atto che:

su alcune aree di proprietà privata vi è la presenza di vegetazione spontanea, di erbacce e di sterpaglie che oltre che ad essere indecorose, possono divenire potenzialmente e facilmente causa di pericolo per la pubblica incolumità degli utenti della strada e di danno alle infrastrutture ed agli impianti vari di pubblico;

Richiamata altresì la definizione di CONFINE STRADALE – dettata dall'art. 3 comma 1 punto 10) del Codice della Strada – che deve essere inteso come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

Ritenuto opportuno che nei centri abitati il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadenti sul piano viabile per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, incluso il ciclo stagionale, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti e gli utenti in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;

Ravvisata dunque la necessità :

- Di tutelare la circolazione stradale . le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono e si diffondono a distanza inferiore a quella prescritta;
- Di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica potenzialmente pregiudicate dalla mancata o carente manutenzione di aree urbane e rurali di proprietà private e di porzioni delle stesse;

Dato atto delle disposizioni di cui agli artt. 892 (distanze per gli alberi), 894 (alberi a distanza non legale) e 896(recisione di rami protesi e di radici) del Codice Civile;

Ritenuto necessario, anche alla luce della nota di cui alla Provincia di Novara – Prot. 0021360.27.06.2018 – avente per oggetto l'invito alle Amministrazioni Pubbliche affinché emettano opportuna ordinanza inerente al taglio delle piante e rami sporgenti ai margini delle strade, confinanti con le strade provinciali diverse del 2° e ° Reparto strade;

Visto il "Codice della Strada" , approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

Visto il vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e s.m,i);



COMUNE DI AMENO

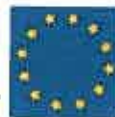
PROVINCIA DI NOVARA

P.zza Marconi, 1
CAP 28010

Tel. (0322) 998103

Fax (0322) 998206

P. I.: 00452150030



Viste le disposizioni attuative di cui al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 92, n° 495 e s.m.i.);

Visto il D.Lgs 267/2000 art. 109;

Ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 18.8.00 n° 267;

Ravvisata la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la sicurezza della circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni confinanti con le strade pubbliche, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, ricadenti nel territorio del Comune di Ameno :

- **di provvedere** a potare e/o tagliare le siepi o i rami di alberi e/ altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e/o pali della pubblica illuminazione, in modo che non arrechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della sede stradale;
- **di verificare** lo stato vegetativo delle piante ad alto fusto che, in proiezione, possono interessare la strada in caso di schianto provvedendone, se del caso, al loro abbattimento, e comunque di garantire una fascia di rispetto minima dal confine stradale, così come definito dall' Art 3 del C.d S. enunciato in premessa, di almeno 3 (tre) metri libera da piantagioni;
- **di provvedere** alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione della vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie e similari e al costante mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione della vegetazione, incolta, erbacce, sterpaglie e similari poste a distanza inferiore a quella prevista dal suddetto articolo del C.C. e quindi non regolamentari nel rispetto della vigente normativa in materia;
- **di eseguire** o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, rivi cunette e ripe invasi dal terreno. I proprietari e/o responsabili, dovranno mantenere le ripe pulite in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro stradale.

AVVERTE CHE



COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

P.zza Marconi, 1
CAP 28010

Tel. (0322) 998103

Fax (0322) 998206

P. I.: 00452150030



- a) Le suddette operazioni, da effettuarsi in condizioni di assoluta sicurezza, dovranno essere effettuate **entro 30 giorni (trenta)** dalla pubblicazione all'albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza e, successivamente costantemente durante l'intero arco dell'anno, dovrà essere curata la manutenzione di dette aree, al fine di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati;
- b) Qualora il proprietario lo ritenga opportuno potrà presentare una perizia asseverata, a firma di un tecnico abilitato (dott. Agronomo o forestale) che attesti la non pericolosità delle piante ricadenti nella fascia di rispetto di cui sopra;
- c) Qualora detti interventi manutentivi comportino l'abbattimento o l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale o paesaggistico, ovvero ricadano in aree protette, dovrà essere richiesta dall'interessato specifica autorizzazione dai competenti uffici.

DISPONE CHE

I trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada con sanzione amministrativa pecuniaria oltre all'applicazione, se previsto, delle sanzioni accessorie di ripristino dello stato dei luoghi con le modalità previste dall'art. 211 del Codice della Strada, ovvero in difetto dell'esecuzione di quanto previsto dalla presente ordinanza. L'Amministrazione, compatibilmente con le proprie capacità di intervento, provvederà in via sostitutiva alle anzidette operazioni manutentive addebitando le spese sostenute ai soggetti inadempienti;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.



IL SINDACO

Dott.ssa Noemi Brambilla

Noemi Brambilla